

Testi approvati

Giovedì 7 luglio 2011 - Strasburgo

Edizione provvisoria

Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

P7_TA-PROV(2011)0338

B7-0397, 0398, 0399 e 0455/2011

► Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sul programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità⁽²⁾,

– vista la proposta modificata della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (**COM(2010)0486**),

– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T-576/08,

– visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2012 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010⁽³⁾,

– vista la sua risoluzione legislativa del 26 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità⁽⁴⁾,

– viste la dichiarazione del Parlamento del 4 aprile 2006 sul programma in questione, la sua risoluzione del 22 maggio 2008, la sua risoluzione legislativa del 26 marzo 2009 e la proposta della Commissione **COM(2010)0486**,

– vista la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale,

– visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che, secondo le stime della Commissione, nell'Unione europea 43 milioni di persone sono esposte al rischio di povertà alimentare,

B. considerando che la crisi economica e finanziaria, nonché l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, espongono un maggior numero di persone al rischio di povertà alimentare,

C. considerando che, secondo le stime della Commissione, nell'Unione europea 80 milioni di persone sono esposte al rischio di povertà, che a causa della crisi economica e finanziaria il numero di persone che vivono in condizioni di povertà potrebbe aumentare e che una delle cinque priorità della strategia UE 2020 è la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale nell'Unione europea,

D. considerando che il programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, istituito nel 1987 nel quadro della politica agricola comune (PAC), fornisce attualmente aiuti alimentari a 13 milioni di persone colpite dalla povertà in 19 Stati membri, coinvolgendo circa 240 banche alimentari e associazioni di beneficenza,

E. considerando che le scorte d'intervento dell'UE sono state ridotte in misura significativa,

F. considerando che la maggiore dipendenza del programma dagli acquisti sul mercato è dovuta alla revisione della

PAC e alla conseguente riduzione delle scorte d'intervento, tradizionale fonte di approvvigionamento del programma,

G. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 983/2008 concernente l'ulteriore acquisto sul mercato di prodotti alimentari deve essere annullato,

H. considerando che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia, la proposta della Commissione per il 2012 implica un'improvvisa riduzione del finanziamento, che passa dai 500 milioni di EUR del 2011 ai 113 milioni di EUR del 2012,

I. considerando che nel 2014 avrà inizio un nuovo periodo di finanziamento per la PAC, i programmi a essa correlati e per i Fondi strutturali, tra cui il Fondo sociale europeo,

1. sottolinea che l'improvvisa sospensione di un programma di aiuti esistente e funzionante, senza alcun preavviso o preparazione, si ripercuote in particolar modo sui cittadini dell'UE più vulnerabili e non costituisce una pratica di finanziamento affidabile;

2. invita dunque la Commissione e il Consiglio a elaborare una soluzione transitoria per gli ultimi due anni del periodo di finanziamento, ovvero il 2012 e il 2013, al fine di evitare un calo immediato e considerevole dell'aiuto alimentare in seguito alla riduzione del finanziamento da 500 milioni a 113 milioni di EUR e a garantire che le persone dipendenti dagli aiuti non si trovino in condizioni di povertà alimentare;

3. invita dunque la Commissione e il Consiglio a far sì che il programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti prosegua negli ultimi due anni del periodo di finanziamento, ovvero 2012 e 2013, e nel successivo periodo di finanziamento 2014-2020 con una base giuridica che non possa essere contestata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e mantenendo il massimale annuo di 500 milioni di euro, per garantire che le persone dipendenti dagli aiuti non versino in condizioni di povertà alimentare;

4. chiede a tutte le parti interessate di valutare con attenzione, nel lungo termine, l'adeguatezza del programma di aiuto alimentare, in particolare quale elemento della politica agricola comune, nel quadro del nuovo periodo di finanziamento che avrà inizio nel 2014;

5. prende atto dell'annuncio del commissario Ciolos del 29 giugno 2011 in merito alla proposta di non far più dipendere dalla PAC il programma a favore degli indigenti e sottolinea che occorre garantire un finanziamento adeguato;

6. ricorda che i programmi a favore degli indigenti devono essere attuati tenendo conto dei procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado, come indica giustamente la Commissione nello stato di previsione per l'esercizio 2012; osserva che la Corte di giustizia, nella sentenza T-576/08 del 13 aprile 2011, stabilisce che solo le forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento devono essere coperte dal programma, diversamente dalle spese generate dall'acquisto di derrate alimentari sul mercato; ritiene che, in seguito alla sentenza, l'articolo 2 del regolamento 983/2008 non possa costituire la base giuridica per la distribuzione di alimenti agli indigenti;

7. chiede alla Commissione di proporre una modifica del regolamento concernente il programma per gli indigenti, al fine di individuare una soluzione all'attuale stallo in materia in sede di Consiglio; ritiene che per il prossimo periodo di programmazione finanziaria occorra individuare la base giuridica più consona;

8. sottolinea che il diritto al cibo rientra tra i diritti umani fondamentali e che esso si realizza quando tutti dispongono, in qualsiasi momento, di un accesso fisico ed economicamente fattibile ad alimenti adeguati, sicuri e nutrienti, per poter soddisfare il proprio fabbisogno nutrizionale e le proprie preferenze alimentari e avere una vita attiva e sana; sottolinea che un'alimentazione scorretta ha un'influenza negativa sulla salute;

9. sottolinea che un'alimentazione sana e di qualità è particolarmente importante per i bambini e contribuisce a soddisfare le loro esigenze educative e di sviluppo;

10. plaude all'iniziativa della Commissione europea e delle agenzie delle Nazioni Unite di fare fronte comune contro l'insicurezza alimentare e la malnutrizione nel mondo;

11. sottolinea che è necessario garantire agli agricoltori un reddito e una retribuzione dignitosi ed equi per il loro lavoro; evidenzia che in molte regioni i contadini sperimentano gravi difficoltà finanziarie; esorta la Commissione ad affrontare il problema della povertà rurale e la rovina delle comunità contadine;

12. ritiene che, nell'ambito di una maggiore sicurezza alimentare e della creazione di sistemi di produzione e approvvigionamento sostenibili, a lungo termine sia fondamentale ridurre al minimo i rifiuti alimentari;

13. sottolinea l'importanza di aiutare i membri più indigenti e vulnerabili della società a livello europeo, soprattutto alla luce dell'attuale crisi economica, finanziaria e sociale;

14. ricorda che una delle cinque priorità della strategia UE 2020 è la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale nell'Unione europea; sottolinea che per contrastare la povertà occorre una politica integrata che coniughi redditi e condizioni di vita e lavoro dignitosi nonché l'accesso ai diritti fondamentali di natura politica, economica, sociale e culturale; ritiene che le misure di aiuto alimentare potrebbero essere uno degli elementi atti a contrastare la povertà nel quadro di una più ampia politica integrata; riconosce che spesso le conseguenze dirette della povertà sono la malnutrizione e la povertà alimentare;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2) GU L 268 del 9.10.2008, pag. 3.

(3) GU L 152 dell'11.6.2011, pag. 24.

(4) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 258.